



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 23 giugno 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 023

Prot. 304

Oggetto: **Assegno temporaneo per figli minori – Messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021.**

Sommario Con messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l'INPS descrive la disciplina sull'Assegno temporaneo per figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 e fornisce istruzioni per la presentazione della relativa domanda. Con la presente si illustrano i contenuti non già commentati con la circolare n. 22 del 9 giugno 2021.

Precedenti INAPA Circolare n. 22 del 9 giugno 2021; circolare n. 68 del 31 dicembre 2020.

Si fa seguito alla circolare INAPA n. 22 del 9 giugno 2021, con la quale la scrivente ha illustrato la disciplina relativa all'**Assegno temporaneo per i figli minori** introdotta dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per fornire aggiornamenti.

L'INPS, con messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, descrive la suddetta normativa e fornisce istruzioni circa la presentazione della relativa domanda, rimandando alla pubblicazione di una apposita circolare per ulteriori aspetti di dettaglio.

Con la presente circolare si illustrano i contenuti del messaggio dell'Istituto non già trattati con le precedenti comunicazioni.

Destinatari e Requisiti

Si ricorderà che i destinatari del beneficio sono i nuclei familiari che non abbiano diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare e che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso di specifici requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, ed economici.

In relazione ai requisiti, l'INPS si limita all'elencazione degli stessi senza fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti che meriterebbero di essere approfonditi.



Per quanto riguarda la condizione di essere “**soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**”, infatti, si pone il problema di individuare se tra i destinatari del beneficio siano o meno inclusi i soggetti incapienti e coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Altro aspetto che necessiterebbe di un chiarimento è relativo alla condizione di essere “residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.

Al riguardo, la presenza di un contratto di lavoro da far valere in alternativa alla condizione della residenza in Italia da almeno due anni, comporterebbe l'esclusione dal beneficio, in quanto il lavoratore dipendente sarebbe un potenziale destinatario dell'Assegno al Nucleo Familiare.

Domanda e Decorrenza

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata dal **genitore richiedente** entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio.

L'istituto comunica che la procedura telematica sarà disponibile dal prossimo 1° luglio 2021. La procedura per la presentazione della domanda è stata illustrata dall'INPS nelle slides che si allegano alla presente alle quali si rimanda per gli aspetti operativi.

Si ricorda che, per espressa previsione di legge, le domande presentate entro il 30 settembre 2021, danno titolo alla corresponsione delle **mensilità arretrate** a partire dal mese di luglio 2021. Per le domande successive al 30 settembre 2021, la decorrenza del beneficio sarà il mese di presentazione dell'istanza.

Compatibilità

In relazione alla compatibilità del beneficio con altre misure a sostegno della famiglia, l'INPS specifica che l'assegno temporaneo **è compatibile** con gli **assegni familiari** previsti per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Indicazioni operative

È del tutto evidente che la presentazione della domanda di assegno temporaneo dovrà avvenire quando l'interessato sia già in possesso dell'attestazione ISEE, in corso di validità, calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.

Le domande di Assegno temporaneo per figli minori devono essere statisticate in GAPInapa nella Tabella G con il codice che troverete in procedura.

Si sottolinea l'opportunità di assumere iniziative informative e promozionali al riguardo, in considerazione della circostanza che tra i soggetti destinatari sono inclusi i



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

Confartigianato
persone



lavoratori autonomi; le iniziative andranno concordate con le Associazioni, tantopiù che nell'operazione saranno coinvolti anche i CAF.

La scrivente avrà cura di fornire ulteriori aggiornamenti non appena l'INPS pubblicherà la circolare annunciata nel messaggio in oggetto.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021; scheda aggiornata; slides INPS sulla procedura.